Conto corrente con la posta — **Anno 88° — Numero 162**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 629.

Nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Nomina dei presidi e direttori.

Art. 1.

I presidi e i direttori degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esame.

I concorsi sono distinti per tipi e gradi di scuola e ad essi possono partecipare i professori che, avendo i requisiti di cui al primo comma, appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola e i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola, hanno conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo d'istituto.

Nulla è innovato a quanto è disposto col regolamento delegato approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la nomina per concorso dei direttori di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro.

Per i concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e a posti di direttore nelle scuole tecniche agrarie e industriali è prescritto il possesso della laurea in materie tecniche ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397. I professori di materie non tecniche degli istituti agrari, industriali e nautici che siano in possesso degli altri titoli e requisiti sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri. Alle medesime condizioni i professori di materie non tecniche delle scuole tecniche agrarie e industriali e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro sono rispettivamente ammessi ai concorsi per la direzione di scuole tecniche commerciali e di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale.

Ai concorsi per la presidenza di scuole di magistero professionale per la donna, per la direzione di scuole professionali femminili e di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile sono ammesse le insegnanti dei corrispondenti tipi e gradi di scuola. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio stabilito nel primo comma del presente articolo, possono prendere parte ai predetti concorsi, oltre le insegnanti provviste di laurea, anche quelle munite di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.

Art. 2.

Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali sono ammessi, per un quinto dei posti, i presidi di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nel tipo d'istituto alla cui presidenza aspirano.

Alle condizioni di cui al precedente comma e con le stesse limitazioni sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri i direttori delle scuole tecniche commerciali e delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente.

Ai concorsi per la presidenza degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici sono ammessi, senza limitazione di posti, i direttori delle scuole tecniche e i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente, purchè abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori e abbiano ottenuta l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Ai concorsi per la presidenza delle scuole di magistero professionale per la donna sono ammesse, senza limitazione di posti, le direttrici delle scuole professionali femminili e le direttrici delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nelle anzidette scuole di magistero.

Nei casi previsti al 1° e 2° comma i posti eventualmente non coperti sono aggiunti a quelli disponibili per i candidati che hanno preso parte al concorso ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

I concorsi di cui ai precedenti articoli sono banditi ogni anno. Il bando determina le sedi da assegnare ai vincitori, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli. Esso indica, altresì, per gli istituti tecnici agrari e industriali, la laurea in materie tecniche occorrente per partecipare al concorso.

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina due commissioni giudicatrici; una per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; l'altra per gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e per le scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale.

Ciascuna delle predette commissioni è composta di un professore ordinario di università, che la presiede, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, di due presidi e di un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al 6°. Quando si tratti di posti di preside o di direttore di istituti o di scuole tecniche a indirizzo agrario, industriale, nautico, di magistero professionale per la donna o professionale femminile, alla commissione per l'istruzione tecnica vengono aggregati, a seconda dei casi, un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

Art. 4.

Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 5.

I vincitori hanno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore che rinunzi o che non raggiunga la sede, nel termine prefissogli, decade da ogni diritto derivante dal concorso e non è ammesso a partecipare al concorso successivo.

Art. 7.

I presidi e i direttori di nuova nomina compiono un biennio di prova, durante il quale sono ispezionati ogni anno. Il periodo di prova può essere prorogato di un anno per causa di legittimo impedimento.

Compiuta la prova con esito favorevole sono confermati. In caso contrario sono restituiti al ruolo di provenienza. La restituzione è disposta anche prima che sia compiuto il biennio di prova quando l'opera del capo d'istituto risulti gravemente manchevole.

Contro il provvedimento indicato al comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide sentita la commissione di cui all'art. 23 del presente decreto.

Art. 8.

Quando una scuola secondaria di avviamento professionale viene annessa ad una scuola tecnica di corrispondente indirizzo, la cui direzione sia priva di titolare, al direttore della scuola di avviamento può essere affidata la direzione del complesso scolastico derivante dall'annessione e può esserne disposto il passaggio nel ruolo dei direttori di scuola tecnica.

Consiglio di presidenza o di direzione.

Art. 9.

In tutti gli istituti e le scuole di cui al presente decreto è costituito un Consiglio di presidenza o di direzione. Negli istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno 250 alunni il Consiglio, oltre che del preside o del direttore, che lo presiede, è composto di quattro professori eletti nella prima riunione ordinaria di ogni anno scolastico dal Collegio dei professori. Negli istituti con popolazione scolastica inferiore, il Consiglio, oltre che del preside o del direttore, che lo presiede, è composto di due professori nominati nel modo indicato.

Negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica fa parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico che abbia effettive funzioni didattiche. Due rappresentanti di detto personale sono eletti negli istituti tecnici industriali la cui popolazione scolastica sia di almeno 250 alunni.

Art. 10.

Il Consiglio di presidenza o di direzione è organo consultivo del capo d'istituto.

Al Consiglio spetta di prendere tutte le deliberazioni d'urgenza in affari che sono di competenza normale del Collegio dei professori. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Collegio nella tornata immediatamente successiva.

Il Consiglio è convocato dal capo d'istituto di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno uno dei consiglieri. A richiesta della maggioranza del Consiglio il capo d'istituto è tenuto a convocare il Collegio dei professori.

Nomina dei vice presidi e dei vice direttori.

Art. 11.

In ogni istituto o scuola è nominato un vice preside o vice direttore. Esso è scelto annualmente dal capo d'istituto tra i professori che compongono il Consiglio di presidenza o di direzione.

Trasferimenti dei capi d'istituto e dei professori.

Art. 12.

I trasferimenti dei capi d'istituto sono disposti per domanda, avuto riguardo al merito e all'anzianità nel ruolo direttivo, o per motivi di servizio.

Per la valutazione dei titoli richiesti per i trasferimenti su domanda il Ministro per la pubblica istruzione nomina due commissioni giudicatrici: una per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; l'altra per gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale.

Le commissioni di cui al precedente comma sono composte, ciascuna, del direttore generale del rispettivo gruppo di istituti e di scuole, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e di un preside. I capi delle corrispondenti divisioni del predetto Ministero sono chiamati a far parte delle commissioni quando si tratti dei trasferimenti che si riferiscono agli istituti e alle scuole di rispettiva competenza.

Alle stesse commissioni è affidata la valutazione comparativa dei titoli fra più aspiranti al passaggio da uno ad altro tipo d'istituto o di scuola, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 13.

I professori sono trasferiti per concorso speciale, per domanda o per motivi di servizio.

Art. 14.

Le cattedre disponibili negli istituti e nelle scuole di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino sono conferite metà per concorso speciale per titoli e metà per concorso speciale per titoli ed esame.

Sono ammessi al concorso speciale per titoli coloro che abbiano almeno dieci anni di ordinariato ed appartengano al ruolo dei professori della cattedra messa a concorso o di altra dalla quale sia consentito il passaggio alla prima ai sensi delle disposizioni in vigore.

Sono ammessi al concorso speciale per titoli ed esame i professori che abbiano grado di ordinario e siano muniti del titolo di studio prescritto per partecipare al corrispondente concorso generale.

Non sono riservate a concorso speciale le cattedre di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, nelle scuole di magistero professionale per la donna, nelle scuole tecniche agrarie e industriali e nelle scuole professionali femminili.

Art. 15.

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al precedente articolo, i titoli indicati all'art. 4 del presente decreto.

Art. 16.

Il bando dei concorsi speciali contiene l'indicazione delle sedi e del numero delle cattedre di ogni sede messe a concorso per soli titoli e per titoli ed esami.

Il candidato deve dichiarare, nella domanda di ammissione, a quale tipo di concorso intenda partecipare e per quali sedi.

Ciascuna commissione esaminatrice forma, per ogni sede, la graduatoria dei vincitori del concorso per soli titoli e la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami, comprendendo in esse, in numero uguale a quello dei posti, e per ordine di merito, i concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio corrispondente almeno agli 8 decimi della valutazione complessiva.

In caso di mancanza o di insufficienza di candidati o di vincitori nel concorso per soli titoli le cattedre disponibili sono aggiunte a quelle messe a concorso per titoli ed esame, e viceversa.

Tutti coloro che, avendo ottenuto la votazione di cui al terzo comma del presente articolo, non siano stati dichiarati vincitori, sono compresi, per ordine di merito, nella graduatoria suppletiva del rispettivo concorso.

Art. 17.

Il vincitore che rinunzi alla sede o non la raggiunga nel termine prefissogli decade da ogni diritto relativo

al concorso, ad eccezione di quello indicato all'art. 19 del presente decreto.

I concorrenti compresi nelle graduatorie suppletive, sono chiamati, secondo l'ordine di merito, ad occupare i posti rimasti vacanti per la decadenza dei vincitori, ai sensi del precedente comma, o in seguito alla opzione di sede fatta dai concorrenti compresi in più di una graduatoria di vincitori.

Art. 18.

I professori titolari di cattedra in una delle sedi indicate all'art. 14 del presente decreto possono ottenere il trasferimento ad altra di esse su domanda ai sensi del seguente art. 19.

I professori di cui al precedente comma, trasferiti a sede non compresa fra quelle indicate all'art. 14, possono conseguire nello stesso modo, entro un quinquennio, il trasferimento ad una delle sedi elencate nel citato articolo.

Art. 19

I trasferimenti per domanda sono disposti tenendo conto congiuntamente dell'anzianità di servizio di ruolo, del merito, di provate esigenze di famiglia e, a parità, di condizioni determinate da causa di guerra o dal regime fascista, da valutarsi secondo i criteri fissati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro proponente.

Nei trasferimenti per domanda da una ad altra sede secondaria sono preferiti coloro che abbiano il titolo di vincitore di concorso speciale, anche se derivante dall'inclusione in graduatorie suppletive. In caso di concorso di più aspiranti muniti dello stesso titolo si applicano i criteri di cui al comma precedente.

Non possono chiedere il trasferimento coloro che abbiano riportato qualifica inferiore a quella di « buono » nell'ultimo triennio.

I passaggi da un istituto all'altro della stessa sede e i passaggi dall'uno all'altro tipo di istituto che siano consentiti dalle disposizioni in vigore, hanno luogo con i criteri stabiliti per i trasferimenti.

I trasferimenti e i passaggi di cattedra sono disposti entro il 31 luglio di ogni anno e non danno diritto a rimborso di spese quando siano determinati da domanda degli interessati.

Art. 20.

Salvo il caso menzionato dall'art. 88 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, si fa luogo al trasferimento per motivi di servizio di un capo d'istituto o di un professore, sentito il parere della giunta di cui al successivo art. 25, soltanto quando la sua permanenza nell'istituto o nella sede sia incompatibile con l'interesse della scuola.

Il trasferimento per servizio può essere disposto anche da una delle sedi di cui all'art. 14 ad altra che ivi non sia compresa, quando non vi siano altri posti disponibili.

Art. 21.

Contro i trasferimenti è ammesso il ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

I motivi del trasferimento per servizio saranno comunicati all'interessato che ne faccia richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento; è accordato un ulteriore termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione perchè l'interessato possa esercitare la facoltà di ricorrere al Ministro, e gli sarà consentito di prendere visione degli atti relativi al provvedimento impugnato e di presentare note aggiunte nel termine congruo che gli sarà fissato.

Il Ministro decide su conforme parere della commissione di cui all'art. 23, e tale provvedimento è definitivo.

Note di qualifica.

Art. 22.

Per ciascun capo d'istituto e per ciascun professore sono compilate, rispettivamente dai provveditori agli studi e dai capi d'istituto, entro il mese di agosto di ogni anno, le note di qualifica su prospetto conforme al modello da stabilirsi con decreto del Ministro. Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali, la condotta nella scuola e quella privata, la diligenza, nonchè tutte le speciali circostanze riguardanti le funzioni didattiche e la disciplina e, per i professori, la collaborazione col capo d'istituto e con gli altri docenti, nonchè l'idoneità a funzioni direttive; infine ogni altra annotazione ritenuta opportuna a delineare le caratteristiche e le attitudini personali.

Le note si concludono con uno dei seguenti giudizi sintetici: ottimo, valente, buono, sufficiente, insufficiente.

L'interessato prende visione del giudizio sintetico e delle eventuali annotazioni relative a fatti che costituiscono demerito ed ha facoltà di ricorso al Ministro.

Commissione per i ricorsi contro i trasferimenti, per i procedimenti disciplinari e per dispensa dal servizio.

Art. 23.

E' istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione per i ricorsi contro i trasferimenti, per i procedimenti disciplinari e per i procedimenti per dispensa dal servizio dei capi d'istituto e dei professori degli istituti e delle scuole governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, nonchè per i procedimenti disciplinari dei capi d'istituto e dei professori degli istituti e delle scuole pareggiate corrispondenti. Essa è composta:

a) di un consigliere di Stato che la presiede;

b) di un professore ordinario di diritto amministrativo nelle università;

c) di un provveditore agli studi;

d) di un preside e di un professore ordinario di istituto governativo d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

e) di un preside e di un professore ordinario d'istituto governativo d'istruzione tecnica;

f) di un preside e di un professore d'istituto pareggiato.

Il presidente della commissione è designato dal presidente del Consiglio di Stato; i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono scelti dal Ministro per la pubblica istruzione, gli altri sono eletti, secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro, dai presidi e dai professori, rispettivamente, degli istituti governativi e pareggiati.

Art. 24.

I membri della Commissione sono nominati per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presidente ed i membri di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere confermati e gli altri rieletti.

La Commissione delibera a maggioranza di voti.

Art. 25.

In seno alla Commissione è costituita una giunta composta del presidente, di un preside e di un professore, per i pareri di cui all'art. 20 del presente decreto.

Nella sua prima adunanza la Commissione elegge nel suo seno un preside e un professore che, insieme col presidente, formeranno la giunta.

Punizioni disciplinari.

Art. 26.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono inflitte dai capi d'istituto e dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori se si tratta di capi d'istituto; la punizione di cui al n. 3 dai provveditori agli studi. Tutte le punizioni possono essere inflitte dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 4, 5, 6 e 7, decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 23.

Dispensa dal servizio.

Art. 27.

I capi d'istituto e i professori sono dispensati dal servizio in qualunque tempo se siano riconosciuti non più idonei fisicamente o didatticamente a prestare opera proficua alla scuola.

La dispensa è disposta su conforme parere della Commissione di cui all'art. 23.

Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto.

Nulla è innovato circa la dispensa per esito sfavorevole del periodo di prova ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e quella per infermità ai sensi dell'art. 85 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 28.

Al capo d'istituto e al professore proposto per la dispensa è fissato il termine per presentare le proprie deduzioni e per chiedere, ove ne abbia interesse, di essere sentito personalmente dalla Commissione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 29.

Sono ammessi ai concorsi per la nomina a preside di prima categoria, ai sensi dell'art. 2, i presidi di seconda categoria e i direttori di ruolo che all'atto della entrata in vigore del presente decreto posseggano i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Fino a quando non saranno indetti i concorsi a cattedre nelle scuole di magistero professionale per la donna, saranno ammesse ai concorsi per la nomina a preside delle scuole stesse le direttrici di scuole professionali femminili anche se non provviste di laurea nè del titolo di idoneità prescritto dall'art. 2 del presente decreto, che abbiano almeno otto anni di anzianità come direttrici e abbiano tenuto, almeno per un biennio, incarichi di presidenza o l'insegnamento nelle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè le insegnanti laureate delle scuole professionali femminili, che abbiano almeno otto anni di servizio come ordinarie ed abbiano tenuto, per almeno un biennio, uno dei predetti incarichi.

Art. 30.

Fino al 1952 i professori attualmente di ruolo potranno partecipare ai concorsi speciali per titoli che verranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal requisito di anzianità richiesto dal secondo comma dell'art. 14.

Coloro che, non appartenendo ai ruoli degli insegnanti, presero parte o chiesero di partecipare ai concorsi speciali banditi con i decreti Ministeriali 26 febbraio 1940 e 24 marzo 1943 e non espletati, potranno essere ammessi al primo concorso speciale per titoli ed esami che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

I professori che sono attualmente in possesso del titolo di vincitore di concorso speciale e che si trovano in sede non compresa fra quelle indicate all'articolo 14, potranno ottenere il trasferimento ad una delle sedi elencate nell'articolo stesso, per domanda ai sensi dell'art. 19, fino all'inizio dell'anno scolastico 1951-52.

Art. 32.

Le norme del presente decreto relative ai concorsi speciali avranno attuazione per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi.

Sino a quando non sia emanato il nuovo regolamento dei concorsi speciali, continueranno ad osservarsi le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153 e 5 luglio 1934, n. 1185 e successive modificazioni, che non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non saranno effettuate le elezioni per la costituzione della Commissione di cui all'art. 23, anche i componenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), del medesimo articolo, saranno scelti dal Ministro.

La prima ordinanza ministeriale per indire le elezioni sarà emanata entro il 30 giugno 1948; effettuate le elezioni decadranno dalla carica i componenti scelti dal Ministro ai sensi del comma precedente.

Art. 34.

E' abrogato l'art. 9 della legge 1° luglio 1940, n. 899, nella parte che concerne la vigilanza sull'indirizzo politico della scuola. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 54. — FRASCA

Tabella di valutazione dei titoli e dei requisiti al fini dei trasferimenti su domanda dei professori

I) ANZIANITÀ:

per ogni anno di servizio di ruolo . . . . punti 1

II) MERITO:

a) per ogni qualifica ottenuta nell'ultimo quinquennio (1):

ottimo . . . . punti 4

valente . . . . » 3

b) per ogni idoneità in pubblici concorsi a cattedre diverse dalla propria in istituti di grado superiore oppure conseguita, anche per cattedre di pari grado, dopo l'assunzione in ruolo (2) . . . . » 8

III) ESIGENZE DI FAMIGLIA (3):

a) per ricongiungimento al coniuge che per ragioni di ufficio, di professione o per altro motivo non possa allontanarsi dalla sede . punti 4

b) per riunione con persone di famiglia inabili che non possono allontanarsi dalla propria residenza, totalmente o parzialmente a carico dell'aspirante e verso le quali egli sia tenuto per legge alla somministrazione degli alimenti (4) . . . . » 4

c) per l'istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi (1) . . . . . punti 4

d) insegnante nubile che desideri convivere con la propria famiglia » 2

IV) VALUTAZIONI SUPPLEMENTARI (2):

a) mutilati di guerra o nella lotta per la liberazione . . . . punti 3

b) orfani e vedove di guerra o a causa della lotta per la liberazione » 3

c) combattenti e partigiani combattenti . . . . » 2

d) perseguitati per motivi politici o di razza . . . . . . » 1

e) danneggiati di guerra . . . . » 1

DETRAZIONI (3):

a) per procedimento disciplinare dell'ultimo triennio concluso con la punizione dell'ammonizione . . . . punti 2

b) per procedimento disciplinare dell'ultimo quinquennio concluso con la punizione della censura . . . . » 4

c) per procedimento disciplinare degli ultimi otto anni concluso con punizione superiore . . . . » 8

---

(1) Sono valutate le qualifiche ottenute dal 1945-46 in poi.

(2) Per ogni tipo di concorso si tiene conto di una sola idoneità.

Sono considerati di grado superiore, rispetto alla scuola media, il ginnasio superiore e, rispetto alla scuola secondaria di avviamento professionale, il ginnasio superiore, la scuola tecnica e la scuola professionale femminile.

(3) Le esigenze di famiglia sono valutate rispetto ad una sola delle situazioni previste.

(4) Tale situazione dev'essere documentata con i seguenti certificati:

a) certificato medico attestante l'inabilità al lavoro della persona di famiglia e l'impossibilità di allontanarsi dalla propria residenza; si intende inabile la persona affetta da infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. Se la persona di famiglia abbia compiuto 70 anni l'inabilità si presume, e sarà quindi sufficiente a documentarla la presentazione del certificato di nascita, salvo sempre l'obbligo di presentare il certificato medico per attestare l'impossibilità dell'allontanamento dall'attuale residenza;

b) certificato da cui risulti che la persona di famiglia ha un reddito inferiore a quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

c) certificato anagrafico dal quale risulti la mancanza di altri congiunti che siano tenuti in precedenza o in pari grado a fornire per legge gli alimenti alla persona di famiglia.

---

(1) Per i figli maggiorenni la valutazione è data solo se risulti che siano a carico, siano iscritti a corsi universitari e non abbiano superato il 26° anno di età.

(2) Le valutazioni supplementari sono attribuite a parità del punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella.

(3) Qualora durante il cessato regime fascista la punizione sia stata determinata totalmente o in misura prevalente da motivi politici, non si fa luogo a detrazione.

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*

GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1947.

Dichiarazione di inefficacia di provvedimenti ed atti amministrativi, eseguiti sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, relativi ad alcune liquidazioni per servizi di autotrasporti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Considerato che, dopo l'8 settembre 1943, fu, si ignora da quale organo della sedicente repubblica sociale italiana, nominata una Commissione, di cui non sono note le precise attribuzioni, ma che sembra, come appare dai verbali, avesse il compito di liquidare le pretese di ditte autotrasportatrici dell'Africa settentrionale;

Che, pur non essendo nota, come si è detto, la specifica competenza della Commissione, sta di fatto che essa ha violato norme contrattuali e disapplicato regole fondamentali di buona amministrazione causando in tal modo un notevole danno all'Erario;

Considerato, altresì, che residui pagamenti di decimi contrattuali furono effettuati, anche dopo la liberazione, da organi del governo legittimo, nel presupposto della regolarità dei pagamenti precedentemente eseguiti, mentre successivamente sono emersi nuovi elementi dall'esame di documenti rinvenuti presso gli uffici di contabilità e di revisione, ritenuti smarriti nel trasferimento al Nord degli uffici del sedicente governo repubblicano sociale;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato inefficace il provvedimento, non potuto rinvenire, di nomina della Commissione Papi, e, conseguentemente, sono dichiarati privi di qualsiasi effetto giuridico gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dalla Commissione stessa e quelli che ne costituiscono conseguenza ed esecuzione, anche se effettuati dopo la liberazione.

Art. 2.

Al riesame delle liquidazioni di cui era investita la Commissione Papi provvederà una Commissione che deciderà definitivamente, sentite le parti.

Tale Commissione sarà composta da un consigliere di Stato - presidente, da un consigliere della Corte di appello di Roma e da un funzionario del Ministero, membri.

Un funzionario del Ministero disimpegnerà le attribuzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1947

Il Ministro GASPAROTTO

(3004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Arthur L. Paddock Jr., Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(3104)

In data 24 giugno 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Braulino Botelho Barbosa, Vice console del Brasile a Milano.

(3105)

In data 24 giugno 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur all'avv. Paolo Lepanto Boldrini, Console della Repubblica di San Marino a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Siena ed Arezzo.

(3106)

In data 24 giugno 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Zati Rosan per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di Console generale di Turchia a Napoli, con giurisdizione sulle regioni: Abruzzi, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

(3107)

In data 24 giugno 1947, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Oscar Pasquini, Vice console onorario di Spagna a Bari, con giurisdizione sulle provincie di Bari e Foggia.

(3108)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 luglio 1947:

De Franceschi Francesco, notaio residente nel comune di Campo Tures, distretto notarile di Bolzano, è traslocato nel comune di Brunico, stesso distretto;

Giardina Vincenzo, notaio residente nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Adrano, stesso distretto;

Papi Renzo, notaio residente nel comune di Macerata, è traslocato nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona;

Barnini Pietro, notaio residente nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Firenze;

Lomazzi Pompeo, notaio residente nel comune di Dolceacqua, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Ventimiglia, stesso distretto;

Piu Marco, notaio residente nel comune di Bosa, distretto notarile di Oristano, è traslocato nel comune di Oristano;

Manacorda Umberto, notaio residente nel comune di Favignana, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Torino;

Laurini Andrea, notaio residente nel comune di Bannio Anzino, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Villadossola, stesso distretto;

Colombis Giuseppe, notaio del comune di Fiume, autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel detto comune di Chioggia, stesso distretto;

de Trombetti Icilio, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Verona.

(3159)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 77

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), serie 1ª, n. 28 di L. 38.500 capitale nominale e n. 86 di L. 38.500, intestati rispettivamente a Merli Gelmina e Merli Gino di Amilcare, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Fiorenzuola d'Arda (Pavia), col pagamento degli interessi in Piacenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 marzo 1947

(1344) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1947 - N. 135

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	788 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.956,50
Olanda	37,6485	Franco svizzero	200 —

Rendita 3,50 % 1906	75,30
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,375
Redimibile 3,50 % 1934	67,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,875
Id. 5 % 1936	88,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,875
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,825
Id. 5 % convertiti 1951	94,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte degli esami di concorso a sei posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 17340/203, in data 16 dicembre 1946 — registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1947, al registro n. 4, pag. n. 58 — con il quale è stato bandito un concorso per esami (riservato ai reduci) a sei posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza, gruppo *A*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per sei posti — riservato ai reduci — d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza, gruppo *A*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 17340/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 21, 22, 23 e 24 luglio 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1947
Registro n. 5, foglio n. 18.

(3160)

Diario delle prove scritte degli esami di concorso per ventitre posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 dicembre 1946, n. 17341/203 — registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1947, al registro n. 4, pag. n. 59 — con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventitre posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza, gruppo *A*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per ventitre posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza, gruppo *A*, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 17341/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 25, 26, 27 e 28 luglio 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1947
Registro n. 5, foglio n. 19.

(3161)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.